

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 2913/90 del Consiglio, dell'8 ottobre 1990, recante deroga alla definizione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione delle Antille olandesi per quanto concerne le sigarette del codice NC 2402 20 00 1**
- Regolamento (CEE) n. 2914/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 2915/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 2916/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 8
- * Regolamento (CEE) n. 2917/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 10**
- * Regolamento (CEE) n. 2918/90 della Commissione, dell'8 ottobre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 4128/87 per quanto riguarda la determinazione delle condizioni per l'ammissione di taluni tabacchi nei codici NC da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 14**
- Regolamento (CEE) n. 2919/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1 17
- * Regolamento (CEE) n. 2920/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario 20**
- * Regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati 22**

Prezzo : 12 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2922/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 54 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese	28
Regolamento (CEE) n. 2923/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	29
Regolamento (CEE) n. 2924/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	30
Regolamento (CEE) n. 2925/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	32
Regolamento (CEE) n. 2926/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	33
Regolamento (CEE) n. 2927/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	37
Regolamento (CEE) n. 2928/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	40
* Regolamento (CEE) n. 2929/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, che modifica i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo, fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio	42
Regolamento (CEE) n. 2930/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla data della notifica pubblica dei nuovi tassi di conversione agricoli	76
* Parere della Commissione	77

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/90 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 1990

recante deroga alla definizione di « prodotti originari » per tener conto della particolare situazione delle Antille olandesi per quanto concerne le sigarette del codice NC 2402 20 00

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/146/CEE ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 28 dell'allegato II della suddetta decisione concernente la definizione della nozione di « prodotti originari » ed i metodi di cooperazione amministrativa stabilisce che il Consiglio possa decidere deroghe alle regole di origine quando lo sviluppo di industrie esistenti o l'insediamento di nuove industrie in un paese o territorio lo giustifichi;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto, a nome delle Antille olandesi, una deroga alle regole di origine per le sigarette ivi fabbricate che non potrebbero, temporaneamente, soddisfare le regole di origine stabilite dal suddetto allegato II;

considerando che detto articolo 28 stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una deroga possa essere accordata; che la deroga non è ragione di grave pregiudizio per un'industria stabilita nella Comunità;

considerando che la percentuale di materie prime utilizzate, originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (« Stati ACP »), dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) o della Comunità potrebbe conferire al prodotto finito il carattere di merci originarie, nonostante una sola operazione di trasformazione che deve essere effettuata in un paese terzo per ragioni tecniche, finanziarie e geografiche;

considerando che una deroga è indispensabile per realizzare un importante programma di investimenti e per consentire alla società interessata di individuare possibilità

di diversificazione nel prossimo futuro; che le pertinenti disposizioni dell'articolo 28 risultano pertanto rispettate nel caso in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato II della decisione 86/283/CEE, le sigarette del codice NC 2402 20 00 fabbricate nelle Antille olandesi sono considerate originarie delle Antille olandesi, con riserva delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

1. La deroga di cui all'articolo 1 concerne un quantitativo annuo globale di 216 milioni di pezzi esportati dalle Antille olandesi nel periodo 1° gennaio 1991 — 31 dicembre 1993 e ottenuti con tabacco trasformato in Brasile.
2. La deroga è accordata a condizione che ogni anno almeno il 70 %, in peso, del tabacco impiegato sia originario degli Stati ACP, dei PTOM o della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, all'atto dell'importazione della merce in Brasile deve essere presentato, a comprova dell'origine, un certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità competenti dello Stato esportatore per il tabacco da sottoporre a trasformazione in Brasile prima della fabbricazione vera e propria nelle Antille olandesi.
4. Per ciascuna riesportazione successiva del tabacco trasformato dal Brasile alle Antille olandesi, l'esportatore rilascia una dichiarazione secondo lo schema stabilito nell'allegato.

La dichiarazione è autenticata dalla « Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A. », con riserva delle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3.

⁽¹⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 108.

La dichiarazione è trasmessa alle autorità delle Antille olandesi competenti per l'emissione dei certificati di circolazione EUR 1.

Articolo 3

1. Le autorità competenti delle Antille olandesi effettuano il controllo quantitativo delle esportazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione l'estratto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati dei certificati di circolazione EUR 1 a titolo del presente regolamento.

2. Al più tardi entro tre mesi dalla fine di ciascun anno di applicazione della deroga, dette autorità trasmettono alla Commissione anche un estratto dei quantitativi di tabacco importati nonché i riferimenti dei certificati EUR 1 presentati in Brasile e delle dichiarazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 1990.

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il presente regolamento è applicabile soltanto a condizione che il governo delle Antille olandesi e la « Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil S.A. » si siano impegnati a rispettare le disposizioni del presente regolamento e ad assicurare la necessaria collaborazione amministrativa fra loro e con la Comunità per garantire il corretto rilascio e controllo della documentazione pertinente.

3. In deroga all'articolo 2, il presente regolamento cessa di essere applicabile al più tardi alla data di scadenza della decisione 86/283/CEE o di eventuali disposizioni commerciali equivalenti che la sostituiscono.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

Io sottoscritto, esportatore del tabacco di cui alla presente fattura ⁽¹⁾, dichiaro che il tabacco è stato sottoposto a lavorazione in Brasile in conformità con l'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2913/90 dell'8 ottobre 1990.

Mi impegno a presentare alle autorità competenti le prove giustificative della presente dichiarazione che esse riterranno necessarie.

..... ⁽²⁾ ⁽³⁾


..... ⁽⁴⁾

VISTO DELLA « CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BANCO DO BRASIL S.A. »

Dichiarazione convalidata

..... ⁽²⁾

..... ⁽⁴⁾



⁽¹⁾ Se è utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, indicare il nome del documento invece del termine « fattura ».
⁽²⁾ Luogo e data.
⁽³⁾ Nome e funzione nell'impresa.
⁽⁴⁾ Firma.
⁽⁵⁾ Timbro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2914/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 ottobre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	27,72	138,84 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	27,72	138,84 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	22,57	194,16 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	22,57	194,16 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	28,29	162,25
1001 90 99	28,29	162,25
1002 00 00	53,04	148,70 ⁽⁶⁾
1003 00 10	44,41	151,63
1003 00 90	44,41	151,63
1004 00 10	36,05	136,76
1004 00 90	36,05	136,76
1005 10 90	27,72	138,84 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	27,72	138,84 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	44,41	145,45 ⁽⁴⁾
1008 10 00	44,41	55,60
1008 20 00	44,41	112,60 ⁽⁴⁾
1008 30 00	44,41	51,95 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	44,41	51,95
1101 00 00	53,12	239,74
1102 10 00	87,77	221,69
1103 11 10	48,18	314,14
1103 11 90	56,82	259,11

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2915/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 ottobre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0,26
0712 90 19	0	0	0	0,26
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,26
1005 90 00	0	0	0	0,26
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2916/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccharosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattato precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,80 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,85 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	33,80 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,85 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3674
1701 99 10 100	36,74	
1701 99 10 910	37,69	
1701 99 10 950	37,69	
1701 99 90 100		0,3674

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2917/90 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1990****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 21.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	07019051 07019059		Patate di primizia	31,50	1 335	247,29	65,01	218,27	6355	24,24	47 697	73,19	22,32
1.20	07020010 07020090		Pomodori	78,31	3 320	615,61	161,26	540,05	16075	60,11	120 829	181,84	54,79
1.30	07031019		Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	10,54	446	82,86	21,70	72,69	2163	8,09	16 264	24,47	7,37
1.40	07032000		Agli	243,83	10 336	1 916,61	502,07	1 681,37	50050	187,15	376 185	566,14	170,61
1.50	07039000	* 10	Porri	26,19	1 107	204,09	53,42	180,07	5121	20,01	39 341	60,10	19,52
1.60	07041010 07041090	* 00 * 00	Cavolfiori	35,35	1 508	278,81	71,89	244,80	6721	27,24	53 623	81,08	25,69
1.70	07042000		Cavoletti di Bruxelles	207,82	8 812	1 631,21	428,86	1 439,77	41 921	159,93	314 617	482,80	147,23
1.80	07049010		Cavoli bianchi e cavoli rossi	43,46	1 853	342,72	88,37	300,92	8 262	33,48	65 914	99,66	31,58
1.90	07049090	* 10	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	97,66	4 160	768,74	202,04	678,28	19 774	75,34	148 000	227,73	67,96
1.100	07049090	* 92 * 98	Cavoli cinesi	8,55	364	67,36	17,69	59,31	1 734	6,59	12 954	19,94	5,97
1.110	07051110 07051190		Lattughe a cappuccio	44,18	1 871	346,39	90,98	306,20	8 893	33,93	66 796	102,46	31,51
1.120	07052900	* 10	Indivie	42,02	1 778	328,71	85,98	288,98	8 292	32,08	63 198	96,79	30,93
1.130	07061000	* 21 * 22 * 23 * 25	Carote	26,60	1 128	208,84	54,90	184,33	5 367	20,47	40 280	61,81	18,85
1.140	07069090	* 11 * 19	Ravanelli	90,10	3 814	704,37	184,56	621,90	18 223	68,81	135 687	207,48	66,06
1.150	07070011 07070019		Cetrioli	57,72	2 446	453,70	118,85	398,02	11 848	44,30	89 052	134,02	40,38
1.160	07081010 07081090		Piselli (Pisum sativum)	292,89	12 416	2 302,25	603,09	2 019,68	60 120	224,80	451 879	680,05	204,93
1.170	07082010 07082090		Fagioli (Vigna spp., Phaseo- lus spp.)	131,65	5 581	1 034,88	271,09	907,87	27 024	101,05	203 124	305,69	92,12
1.180	07089000	* 11 * 12 * 29	Fave	34,64	1 464	269,51	70,99	238,22	6 965	26,45	52 014	79,82	25,64
1.190	07091000		Carciofi	72,65	3 070	565,14	148,86	499,53	14 605	55,46	109 068	167,38	53,77
1.200			Asparagi :										
1.200.1	07092000	* 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16	— verdi	270,13	11 452	2 123,41	556,24	1 862,79	55 450	207,34	416 776	627,23	189,01
1.200.2	07092000	* 91 * 92 * 93 * 94 * 95 * 96	— altri	247,51	10 492	1 945,55	509,65	1 706,76	50 805	189,97	381 866	574,69	173,18
1.210	07093000		Melanzane	70,15	2 974	551,46	144,46	483,77	14 400	53,84	108 239	162,89	49,08
1.220	07094000	* 13 * 14 * 15	Sedani a coste (Apium graveolens, var. dulce)	30,83	1 313	242,71	63,79	214,15	6 243	23,78	46 727	71,90	21,46
1.230	07095130		Funghi galletti o gallinacci	547,80	23 223	4 305,96	1 127,97	3 777,47	112 445	420,46	845 160	1 271,93	383,30
1.240	07096010		Peperoni	72,05	3 054	566,36	148,36	496,85	14 790	55,30	111 164	167,29	50,41

Rubrica	Codice NC	suddivisione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.250	0709 90 50		Finocchi	39,04	1 651	303,92	79,84	268,32	7 790	29,79	58 659	89,85	28,91
1.260	0709 90 70		Zucchine	36,57	1 549	286,74	75,32	253,46	7 361	28,08	55 293	84,81	26,09
1.270	0714 20 10	* 00	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	116,10	4 914	910,87	239,05	800,21	23 549	89,06	178 170	269,46	82,03
2.10	0802 40 00	* 10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	146,09	6 222	1 151,44	295,70	1 011,02	27 507	112,36	221 703	333,97	108,51
2.20	0803 00 10	* 90	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	44,66	1 893	351,05	91,96	307,96	9 167	34,27	68 904	103,69	31,24
2.30	0804 30 00	* 90	Ananassi, freschi	36,80	1 560	289,28	75,78	253,77	7 554	28,24	56 779	85,45	25,75
2.40	0804 40 10 0804 40 90	* 10 * 10	Avocadi, freschi	148,50	6 295	1 167,28	305,77	1 024,01	30 482	113,98	229 110	344,80	103,90
2.50	0804 50 00	* 21 * 91	Guaiave e manghi, freschi	154,62	6 554	1 215,38	318,37	1 066,21	31 738	118,67	238 551	359,00	108,18
2.60			Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41		— Sanguigne e semisanguigne	58,86	2 487	457,87	120,61	404,72	11 833	44,93	88 366	135,61	43,56
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	45,78	1 941	359,89	94,27	315,72	9 398	35,14	70 638	106,30	32,03
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49		— altre	33,72	1 429	265,08	69,44	232,54	6 922	25,88	52 029	78,30	23,59
2.70			Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	0805 20 10	* 11 * 21	— Clementine	76,06	3 225	597,01	156,96	526,94	15 343	58,53	115 147	176,70	53,88
2.70.2	0805 20 30	* 11 * 21	— Monreal e satsuma	61,06	2 594	483,97	126,34	423,81	12 477	47,08	93 872	142,33	41,75
2.70.3	0805 20 50	* 12 * 13 * 22 * 23	— Mandarini e wilkings	56,70	2 403	446,74	116,93	391,69	11 583	43,56	87 232	131,77	39,52
2.70.4	0805 20 70 0805 20 90	* 11 * 21 * 11 * 12 * 13 * 14 * 31 * 32 * 33 * 34	— Tangerini e altri	73,41	3 112	577,06	151,16	506,24	15 069	56,34	113 265	170,45	51,36
2.80	0805 30 10	* 11 * 12	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	50,94	2 159	400,43	104,89	351,28	10 456	39,10	78 596	118,28	35,64
2.85	0805 30 90	* 11 * 19	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	119,43	5 063	938,80	245,92	823,57	24 515	91,67	184 265	277,31	83,56

Ru- brica	Codice NC	suddi- visione Taric	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto													
				ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£				
2.90			Pompelmi e pomeli, freschi :														
2.90.1	08054000	* 11 * 12	— bianchi	50,94	2159	400,41	104,89	351,27	10456	39,09	78 592	118,27	35,64				
2.90.2	08054000	* 21 * 22	— rosei	62,12	2633	488,30	127,91	428,37	12751	47,68	95843	144,24	43,46				
2.100	08061011 08061015 08061019		Uve da tavola	70,28	2979	552,44	144,71	484,64	14426	53,94	108 432	163,18	49,17				
2.110	08071010		Cocomeri	27,15	1151	213,48	55,92	187,27	5574	20,84	41901	63,05	19,00				
2.120			Meloni :														
2.120.1	08071090	* 12 * 13 * 14 * 15 * 21	— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	40,10	1700	315,26	82,58	276,57	8232	30,78	61 879	93,12	28,06				
2.120.2	08071090	* 16 * 17 * 18 * 19 * 29	— altri	83,04	3520	652,79	171,00	572,67	17046	63,74	128 128	192,82	58,10				
2.130	08081091 08081093 08081099		Mele	50,99	2161	400,84	105,00	351,64	10467	39,14	78 675	118,40	35,68				
2.140	08082031 08082033 08082035 08082039	* 91 * 98 * 90 * 90 * 90	Pere, diverse da quelle della varietà Nashi (Pyrus pyrifolia)	48,48	2055	381,10	99,83	334,33	9952	37,21	74802	112,57	33,92				
2.150	08091000		Albicocche	52,78	2247	415,63	109,14	365,95	10700	40,69	79928	123,03	36,89				
2.160	08092010 08092090		Ciliegie	134,92	5747	1065,30	279,18	936,97	27443	104,05	204795	314,58	93,57				
2.170	08093000	* 91 * 92 * 93 * 97	Pesche	89,55	3796	703,91	184,39	617,51	18381	68,73	138 161	207,92	62,65				
2.180	08093000	* 11 * 12 * 13 * 17	Pesche noci	106,68	4544	839,70	220,69	740,89	21599	82,30	161 661	248,75	74,24				
2.190	08094011 08094019		Prugne	67,31	2853	529,13	138,61	464,19	13817	51,66	103 857	156,30	47,10				
2.200	08101010 08101090		Fragole	370,88	15723	2915,31	763,68	2557,50	76130	284,67	572 208	861,14	259,51				
2.205	08102010		Lamponi	574,44	24307	4493,31	1175,29	3950,18	113358	438,60	863 888	1323,12	422,80				
2.210	08104030		Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)	169,71	7226	1336,26	350,92	1176,54	34401	130,84	256973	395,56	118,61				
2.220	08109010		Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	132,58	5620	1042,20	273,01	914,29	27215	101,76	204 560	307,85	92,77				
2.230	08109080	* 31 * 32	Melegrane	73,50	3116	577,81	151,36	506,90	15089	56,42	113 412	170,68	51,43				
2.240	08109080	* 41 * 42	Kaki	256,45	10870	2020,29	528,80	1771,31	52381	197,03	394 483	595,92	178,73				
2.250	08109030	* 10	Lychees	535,35	22662	4199,88	1102,25	3689,67	108581	410,68	821 514	1242,47	378,25				

* = La nona cifra è riservata agli Stati membri (ai fini statistici).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2918/90 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 4128/87 per quanto riguarda la
determinazione delle condizioni per l'ammissione di taluni tabacchi nei codici
NC da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE), n. 2472/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3885/88⁽⁴⁾, ha determinato le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nei codici NC da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49; che tali condizioni si concretizzano nella presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite in detto regolamento; che il certificato in questione può essere rilasciato soltanto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento precitato, da un organismo emittente figurante nell'elenco dell'allegato II di detto regolamento;

considerando che occorre, a sua richiesta, includere la Confederazione svizzera come pure l'organismo emittente che essa ha riconosciuto come tale e che soddisfa le esigenze definite all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4128/87, nell'allegato II di quest'ultimo;

considerando che, inoltre, su domanda della Repubblica argentina, occorre includere nel suddetto allegato II la

« Camara de Comercio Exterior de Misiones » di Posadas, che soddisfa le esigenze definite all'articolo 6 di detto regolamento;

considerando che, per chiarezza e allo scopo di facilitare i compiti degli operatori economici interessati e delle amministrazioni doganali, conviene sostituire l'allegato II precitato con un nuovo allegato comprendente le modificazioni che risultano dalla « Rettifica » comparsa sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 157 del 24 giugno 1988 come pure dal regolamento (CEE) n. 3885/88 precitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 4128/87 è sostituito con l'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1990.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 247 del 10. 9. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 20.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emissione
1	2	3
Stati Uniti d'America	Tobacco Association of United States o suoi uffici autorizzati (!)	Raleigh, North Caroline
Canada	Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o suoi uffici autorizzati (!)	Ottawa
	Direction générale de la production et de l'inspection, Section Agriculture Canada o suoi uffici autorizzati (!)	
Argentina	Cámara del Tabaco de Salta o suoi uffici autorizzati (!)	Salta
	Cámara del Tabaco de Jujuy o suoi uffici autorizzati (!)	San Salvador de Jujuy
	Cámara de Comercio Exterior de Misiones o suoi uffici autorizzati (!)	Posadas
Bangladesh	Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o suoi uffici autorizzati (!)	Dacca
Brasile	Carteira de Comercio Exterior do Banco do Brasil o suoi uffici autorizzati (!)	Rio de Janeiro
Cina	Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Shanghai
	Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Quingdao
	Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Hankou
	Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Guangzhou
	Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Dalian
	Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Kunming
	Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Shenzhen
	Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati (!)	Hainan
Colombia	Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades o suoi uffici autorizzati (!)	Bogotá
Corea del Sud	Office of Korean Monopoly corporation o suoi uffici autorizzati (!)	Sintanjin

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emissione
1	2	3
Cuba	Empresa Cubana del Tabaco « Cubatabaco » o suoi uffici autorizzati (1)	L'Avana
Filippine	Philippine Virginie Tobacco Administration o suoi uffici autorizzati (1)	Quezon City
Guatemala	Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o suoi uffici autorizzati (1)	Città del Guatemala
India	Tobacco Board o suoi uffici autorizzati (1)	Guntur
Indonesia	Lembaga Tembakau o suoi uffici autorizzati (1)	
	— Lembaga Tembakau Sumatra Utara	Medan
	— Lembaga Tembakau Jawa Tengah	Sala
	— Lembaga Tembakau Jawa Timur I	Surabaya
Iugoslavia	— Lembaga Tembakau Jawa Timur II	Jembery
	Institut za Duvan o suoi uffici autorizzati (1)	Belgrado
	Centroprom Export-Import o suoi uffici autorizzati (1)	Belgrado
	Apro Hercegovina Ro Istrazivacko Razvojni Institut o suoi uffici autorizzati (1)	Mostar
	Slozena Organizacija na Združen Trud « Jugotutun — Skopje » Institut Za Tutun o suoi uffici autorizzati (1)	Prilep
	Univerzitet « Veljko Vlahovic » Poljoprivredni Institut o suoi uffici autorizzati (1)	Titograd
	Duhanski Institut Zagreb o suoi uffici autorizzati (1)	Zagabria
Messico	Secretaría de Comercio o suoi uffici autorizzati (1)	Città del Messico
Sri Lanka	Department of Commerce o suoi uffici autorizzati (1)	Colombo
Svizzera	Amministrazione federale delle dogane, sezione dell'imposizione del tabacco o suoi uffici autorizzati (1)	Berna
Thailandia	Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce o suoi uffici autorizzati (1)	Bangkok

(1) Quando la sede di un « ufficio autorizzato » è situata in una località diversa da quella in cui si trova la sede principale dell'organismo emittente di cui alla colonna 3, lo Stato interessato, di cui alla colonna 1, comunica alla Commissione delle Comunità europee la denominazione e la sede di questo ufficio autorizzato. È la Commissione che provvede ad informare le autorità doganali degli Stati membri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2919/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 17 settembre 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁴⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 17 settembre 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 17 settembre 1990, l'importo del premio è fissato a 83,778 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il 17 settembre 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 17 settembre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	39,376	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	83,778	0
0204 21 00	83,778	0
0204 50 11		0
0204 22 10	58,645	
0204 22 30	92,156	
0204 22 50	108,911	
0204 22 90	108,911	
0204 23 00	152,476	
0204 30 00	62,834	
0204 41 00	62,834	
0204 42 10	43,984	
0204 42 30	69,117	
0204 42 50	81,684	
0204 42 90	81,684	
0204 43 00	114,358	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	108,911	
0210 90 19	152,476	
1602 90 71 :		
— non disossate	108,911	
— disossate	152,476	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2920/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 57,considerando che il regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1429/90 ⁽⁴⁾, contiene, fra l'altro, talune disposizioni relative alle procedure di transito comunitario per i trasporti per ferrovia, nonché talune disposizioni relative al documento che serve a dimostrare il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno;

considerando che, visto lo sviluppo dei trasporti combinati rotaia-strada e ai fini di tale sviluppo, si è ravvisata la necessità di prevedere, d'intesa con le amministrazioni ferroviarie, la responsabilità di queste ultime in materia di pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in talune situazioni proprie di questi tipi di trasporto;

considerando che, in vista del graduale completamento del mercato interno, occorre semplificare la modalità di prova del carattere comunitario delle merci, permettendo, a tal fine, l'utilizzazione di documenti commerciali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « circolazione delle merci »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1062/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 7, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Fatte salve le disposizioni dell'articolo 96 bis, il documento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento

(CEE) n. 678/85, che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate al regime del transito comunitario interno, è redatto su formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario contenuto nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 679/85, o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario contenuto nell'allegato II dello stesso regolamento. »

2) Dopo l'articolo 61, sono aggiunti il sottotitolo e l'articolo 61 bis seguenti:

Trasporto combinato rotaia-strada*Articolo 61 bis*

Quando merci trasportate con il sistema ferrovia-strada con uno o più documenti di transito comunitario sono accettate dall'amministrazione ferroviaria in un terminale ed inoltrate per ferrovia, l'amministrazione ferroviaria si assume la responsabilità del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in caso d'infrazione o d'irregolarità commessa durante il trasporto ferroviario, quando non vi sia alcuna garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata o si reputa sia stata commessa, e in quanto non sia possibile riscuotere tali importi a carico dell'obbligato principale.

3. Dopo l'articolo 96 è aggiunto il capitolo III composto degli articoli 96 bis e 96 ter:

CAPITOLO III:

UTILIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO DIVERSO DAL DOCUMENTO T2L*Articolo 96 bis*

1. Fatte salve le condizioni previste dagli articoli 82 e 83, la prova del carattere comunitario della merce è fornita, nei modi indicati nel presente articolo presentando una fattura o un documento di trasporto.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare, almeno, il nome e l'indirizzo completo del mittente/esportatore o del dichiarante se quest'ultimo non è il mittente/esportatore, il numero, la natura, i marchi e numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/esportazione, nonché la massa lorda in chilogrammi, ed eventualmente i numeri dei contenitori.

Il dichiarante deve apporre, sulla fattura o sul documento di trasporto di cui sopra, la sigla T2L seguita dalla firma.

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 21.

3. Qualora il dichiarante desideri beneficiare delle disposizioni del presente articolo, la fattura o il documento di trasporto debitamente completato e firmato dal dichiarante stesso è vistato, a richiesta di questi, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto deve recare le diciture di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera a).

4. Se il valore totale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto, completato e firmato conformemente al paragrafo 2, non eccede 4 800 ecu, il dichiarante è esonerato dal presentare la fattura o il documento di trasporto all'autorità doganale dello Stato membro di partenza per farlo vistare.

Nel caso di cui al primo comma, la fattura o il documento di trasporto deve contenere, oltre alle indica-

zioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio dello Stato membro di partenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui la fattura o il documento di trasporto riguardi unicamente merci comunitarie; esse non si applicano nella situazione contemplata dall'articolo 88.

Articolo 96 ter

Per quanto riguarda il mittente patrocinatore di cui all'articolo 89, le disposizioni del capitolo II si applicano mutatis mutandis alla fattura o al documento di trasporto utilizzato come prova del carattere comunitario delle merci, a norma dell'articolo 96 bis, paragrafi 1, 2 e 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2921/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁴⁾, stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati; che le modalità di applicazione di queste disposizioni sono definite dal regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2832/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 756/70 prevede varie disposizioni relative al controllo dell'impiego finale di caseine e caseinati, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68; che quest'ultima disposizione non sarà più in vigore dal 15 ottobre 1990, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio⁽⁷⁾; che occorre pertanto abrogare, a decorrere da questa data, le relative disposizioni del regolamento (CEE) n. 756/70;

considerando che in base all'esperienza acquisita in materia, è opportuno precisare le disposizioni relative al controllo, in particolare per quanto concerne la frequenza e la natura delle verifiche da effettuare sul posto, nonché le sanzioni inflitte in caso di mancato rispetto delle condizioni inerenti alla concessione dell'aiuto; che in considerazione delle suddette modifiche del regime di aiuti occorre, per motivi di chiarezza, raccogliere le varie modalità di applicazione in un nuovo regolamento e abrogare il regolamento (CEE) n. 756/70;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

Articolo 1

1. L'aiuto è concesso ai produttori di caseina e di caseinati soltanto se tali prodotti:

- sono stati fabbricati utilizzando latte scremato o caseina grezza ricavata da latte prodotto nella Comunità;
- rispondono ai requisiti di composizione di cui all'allegato I, II o III;
- sono imballati conformemente al disposto dell'articolo 3.

2. L'aiuto è versato in base ad una domanda inoltrata per iscritto all'organismo competente, contenente le seguenti indicazioni:

- i) il nome e l'indirizzo del produttore,
- ii) il quantitativo prodotto di caseina o di caseinati per il quale si chiede l'aiuto, con riferimento alla qualità di questi prodotti,
- iii) il numero delle partite di fabbricazione alle quali tale quantitativo si riferisce.

3. Ai fini del presente regolamento la partita di fabbricazione deve essere composta da prodotti identici e fabbricati lo stesso giorno. Tuttavia, qualora la produzione totale di caseina e di caseinati dello stabilimento di cui trattasi non abbia superato 1 000 t nell'anno civile precedente, la partita di fabbricazione può essere composta da prodotti fabbricati durante la stessa settimana.

Articolo 2

1. L'aiuto per 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati di cui al paragrafo 2 è fissato in 7,94 ECU.

2. Ai fini del calcolo dell'entità dell'aiuto, si considera che:

- a) un chilogrammo di caseina acida definita nell'allegato I è stato fabbricato con 32,17 kg di latte scremato;
- b) un chilogrammo:
 - di caseinato definito nell'allegato I o
 - di caseina presamica definita nell'allegato I o
 - di caseina acida definita nell'allegato II
 è stato fabbricato con 33,97 kg di latte scremato;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 85.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7.

- c) un chilogrammo :
- di caseina presamica definita nell'allegato II o
 - di caseinato definito nell'allegato II
- è stato fabbricato con 35,77 kg di latte scremato ;
- d) un chilogrammo di caseina definita nell'allegato III è stato fabbricato con 24,97 kg di latte scremato ;
- e) un chilogrammo di caseinato definito nell'allegato III è stato fabbricato con 28,57 kg di latte scremato.
3. L'importo dell'aiuto concesso è quello vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.
4. La conversione dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale avviene in base al tasso rappresentativo vigente il giorno della fabbricazione della caseina o dei caseinati.

Articolo 3

Sui recipienti e sugli imballaggi di caseina e di caseinati debbono essere indicati :

- a) la denominazione del prodotto, nonché il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale, oppure il tenore effettivo dei componenti di cui all'allegato I, II e III. La denominazione da impiegare per i prodotti di cui all'allegato III è, a seconda dei casi, la seguente :
- « Caseina/Caseinati contenenti più del 5 % e fino ad un massimo del 17 % di proteine del latte diverse dalla caseina, precipitate simultaneamente e calcolate sul tenore totale di proteine del latte » ;
- b) la dicitura « regolamento (CEE) n. 2921/90 » ;
- c) il numero della partita di fabbricazione.

Articolo 4

1. I produttori di caseina o di caseinati possono beneficiare dell'aiuto soltanto :

- a) se tengono una contabilità mensile relativa alle quantità prodotte, consegnate, utilizzate e vendute per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero-caseari, compresa la caseina ed i caseinati,
- b) se si sottopongono ad un controllo effettuato dall'organismo competente.

2. Nella contabilità relativa ai quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), debbono figurare almeno i seguenti dati :

- a) entrate di latte e di crema,
- b) acquisti di caseina grezza,
- c) acquisti di caseina e di caseinati,
- d) data di fabbricazione e quantitativi prodotti di caseina e di caseinati, individuati con il riferimento al numero delle partite di fabbricazione,
- e) quantitativi degli altri prodotti lattiero-caseari fabbricati,
- f) data di vendita e quantitativi di caseina e di caseinati venduti, nonché il nome e l'indirizzo del destinatario,

g) perdite, campioni, quantitativi resi e sostituiti di latte, prodotti lattiero-caseari, caseina e caseinati.

I dati sono comprovati in particolare dalle bollette di consegna, dalle fatture e dalla contabilità di magazzino dell'impresa.

Articolo 5

1. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri svolgono controlli inopinati sul posto in funzione del programma di fabbricazione dello stabilimento ; occorre però garantire almeno un controllo ogni sette giorni di fabbricazione.

Questi controlli comprendono il prelievo di campioni da ciascuna partita di fabbricazione e riguardano in particolare le modalità di fabbricazione, il quantitativo e la composizione delle caseine e dei caseinati prodotti.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono periodicamente completati, in funzione dei quantitativi di caseine e di caseinati prodotti, da verifiche approfondite e da sondaggi, volti al raffronto fra i dati che figurano nella domanda di aiuti e la contabilità di cui all'articolo 4, da un lato, e gli opportuni documenti commerciali e le scorte effettivamente presenti in magazzino, dall'altro.

Questi controlli debbono riguardare almeno il 25 % del quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande di aiuti ed implicano che ciascuno stabilimento sia controllato almeno una volta per semestre.

3. Qualora si riscontrino :

- a) gravi irregolarità che riguardano almeno il 5 % delle operazioni d'aiuto controllate,
- b) forti differenze rispetto alle attività precedenti del beneficiario,

gli Stati membri intensificano i controlli di cui al paragrafo 2 e ne informano immediatamente la Commissione.

4. Gli Stati membri recuperano gli importi indebitamente erogati, maggiorati degli interessi. I tassi d'interesse da applicarsi sono quelli fissati a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione⁽¹⁾ e sono calcolati a decorrere dalla data del versamento dell'aiuto.

5. Salvi i casi di forza maggiore, se dal controllo risulta che l'aiuto richiesto o erogato è superiore all'aiuto effettivamente dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento :

- l'aiuto è ridotto del 15 % se la differenza è inferiore all'8 % e del 50 % se la differenza è compresa tra l'8 % e il 20 %. Qualora il pagamento sia già avvenuto, viene rimborsato un importo pari al 15 % o al 50 % dell'aiuto ;
- l'aiuto non viene concesso o dev'essere rimborsato se la differenza è superiore al 20 %.

⁽¹⁾ GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

6. Se dal controllo risulta che la differenza di cui al paragrafo 5 è dovuta ad una domanda redatta in modo incorretto, deliberatamente o per grave negligenza, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per sei mesi a decorrere dalla data di notifica dell'esclusione.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 756/70 è abrogato.

Le cauzioni costituite in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), primo comma, secondo trattino del regolamento anzidetto sono svincolate non appena lo Stato membro abbia introdotto il regime di controllo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 e rilasciato le autorizzazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione ⁽¹⁾, per i quantitativi che, al 14 ottobre 1990, non siano ancora stati

sottoposti alle destinazioni contemplate all'articolo 1, primo comma, secondo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 756/70. Qualora le destinazioni suddette siano state realizzate entro il 14 ottobre 1990, gli interessati possono chiedere lo svincolo immediato delle cauzioni mediante una domanda corredata dei documenti giustificativi pertinenti, che devono rispondere ai requisiti previsti agli articoli 12 o 20 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione ⁽²⁾.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai quantitativi di caseine e di caseinati fabbricati a decorrere dal 15 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

*ALLEGATO I***Requisiti di composizione**

Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5 % del tenore totale di proteine del latte.

I. Caseina acida	
1. Tenore massimo d'acqua	12,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,75 %
3. Acidità libera massima espressa in acido lattico	0,30 %
II. Caseina presamica	
1. Tenore massimo d'acqua	12,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,00 %
3. Tenore minimo di ceneri	7,50 %
III. Caseinati	
1. Tenore massimo d'acqua	6,00 %
2. Tenore minimo di proteine del latte	88,00 %
3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri	6,00 %

*ALLEGATO II***Requisiti di composizione**

Le caseine ed i caseinati di cui sopra hanno un tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non superiore al 5 % del tenore totale di proteine del latte.

	<i>Caseina acida</i>	<i>Caseina presamica</i>
I. Caseine		
1. Tenore massimo d'acqua	10,00 %	8,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,50 %	1,00 %
3. Acidità libera massima espressa in acido lattico	0,20 %	—
4. Tenore minimo di ceneri	—	7,50 %
5. Carica batterica totale (massima in 1 g)	30 000	30 000
6. Tenore in coliformi (in 0,1 g)	assenza	assenza
7. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g)	5 000	5 000
II. Caseinati		
1. Tenore massimo d'acqua	6,00 %	
2. Tenore minimo di proteine del latte	88,00 %	
3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri	6,00 %	
4. Carica batterica totale (massima in 1 g)	30 000	
5. Tenore in coliformi (in 0,1 g)	assenza	
6. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g)	5 000	

*ALLEGATO III***Requisiti di composizione**

Caseinati in cui il tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non supera il 17 % del tenore totale di proteine del latte

I. Caseine

1. Tenore massimo d'acqua	8,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,50 %
3. Acidità libera massima espressa in acido lattico	0,20 %
4. Tenore massimo di lattosio	1,00 %
5. Tenore massimo di ceneri	10,00 %
6. Carica batterica totale (massima in 1 g)	30 000
7. Tenore in coliformi (in 0,1 g)	nullo
8. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g)	5 000

II. Caseinati

1. Tenore massimo d'acqua	6,00 %
2. Tenore totale minimo di sostanze proteiche del latte	85,00 %
3. Tenore massimo di materia grassa	1,50 %
4. Tenore massimo di lattosio	1,00 %
5. Tenore massimo di ceneri	6,50 %
6. Carica batterica totale (massima in 1 g)	30 000
7. Tenore in coliformi (in 0,1 g)	nullo
8. Tenore in germi termofili (massimo in 1 g)	5 000

ALLEGATO IV**CONTROLLO****a) Metodo di analisi**

Per l'applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento che figurano nella prima direttiva 85/503/CEE della Commissione, del 25 ottobre 1985, relativa ai metodi di analisi delle caseine e dei caseinati alimentari :

1. determinazione dell'umidità (in acqua);
2. determinazione del tenore proteico (sostanze proteiche);
3. determinazione dell'acidità titolabile (acidità libera);
4. determinazione delle ceneri (P_2O_5 compreso).

b) Definizioni**1. Tenore di materia grassa**

Per tenore di materia grassa si intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjinski-Ratzlaff o con il metodo Röse-Gottlieb.

2. Tenore di proteine del latte diverse dalla caseina

Per tenore di proteine del latte diverse dalla caseina si intende il tenore determinato dal metodo di dosaggio dei gruppi —SH e —S—S— legati alle proteine; i valori di riferimento sono lo 0,25 % per la caseina e il 3 % per la proteina del siero, puro e allo stato naturale.

3. Tenore di lattosio

Per tenore di lattosio si intende il tenore determinato per reazione di viraggio del colore in una soluzione di acido solforico dopo solubilizzazione del prodotto in ambiente di bicarbonato di sodio e separazione del siero per precipitazione delle proteine in ambiente acido.

4. Carica batterica totale

Per carica batterica totale si intende quella determinata per conteggio delle colonie sviluppate sul terreno di coltura dopo incubazione per 72 ore ad una temperatura di 30 °C.

5. Tenore di coliformi

Per assenza di coliformi in 0,1 g di prodotto si intende la reazione negativa ottenuta su terreno di coltura dopo incubazione per 24 ore ad una temperatura di 30 °C.

6. Tenore di termofili

Per tenore di termofili si intende quello determinato per conteggio delle colonie sviluppate su terreno di coltura dopo incubazione per 48 ore ad una temperatura di 55 °C.

c) Prelievo di campioni

Il prelievo dei campioni si effettua in base alla procedura prevista dalla norma internazionale ISO 707; gli Stati membri possono tuttavia impiegare un altro metodo di campionamento purché esso sia conforme ai principi della succitata norma.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2922/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 54 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 54 000 t di granturco detenute dall'organismo di intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 54 000 t di

granturco detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 ottobre 1990.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 novembre 1990.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Telex OFIBLE A 200490F.

Articolo 3

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2923/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventiquattresima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiquattresima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,370 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2924/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2912/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.⁽⁴⁾ GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	37,90 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,90 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,90 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,90 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,74
1701 99 10	43,74
1701 99 90	43,74 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2925/90 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 1990
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2581/90 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2581/90 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,46 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 34.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2926/90 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 1990
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2929/90 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2828/90 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2906/90 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2828/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾, per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1988, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 76.

⁽⁸⁾ GU n. L 277 del 9. 10. 1990, pag. 34.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	26,532	26,259	26,538
— altri Stati membri	20,110	19,444	19,522	19,562	19,289	19,568
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	47,34	45,77	45,96	46,05	45,41	46,17
— Paesi Bassi (Fl)	53,34	51,58	51,78	51,89	51,17	52,03
— UEBL (FB/Flux)	976,47	944,13	947,92	949,86	936,60	951,41
— Francia (FF)	158,78	153,52	154,14	154,45	152,30	154,50
— Danimarca (Dkr)	180,59	174,60	175,31	175,66	173,21	175,72
— Irlanda (£ Irl)	17,672	17,087	17,155	17,191	16,951	17,196
— Regno Unito (£)	15,634	15,111	15,152	15,150	14,933	15,068
— Italia (Lit)	35 423	34 250	34 387	34 457	33 977	34 468
— Grecia (Dra)	4 310,15	4 119,75	4 091,16	4 078,38	4 007,30	3 980,07
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	5 514,35	5 456,52	5 474,77
— in un altro Stato membro (Esc)	5 650,95	5 511,97	5 521,35	5 514,35	5 456,52	5 474,77

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	1,030	1,030	1,030	29,032	28,759	29,038
— altri Stati membri	22,610	21,944	22,022	22,062	21,789	22,068
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	53,23	51,66	51,84	51,94	51,30	52,06
— Paesi Bassi (Fl)	59,97	58,21	58,41	58,52	57,80	58,67
— UEBL (FB/Flux)	1 097,86	1 065,52	1 069,31	1 071,25	1 057,99	1 072,80
— Francia (FF)	178,52	173,26	173,88	174,19	172,04	174,24
— Danimarca (Dkr)	203,04	197,05	197,76	198,11	195,66	198,17
— Irlanda (£ Irl)	19,869	19,284	19,352	19,388	19,148	19,393
— Regno Unito (£)	17,582	17,060	17,101	17,099	16,882	17,016
— Italia (Lit)	39 826	38 653	38 791	38 861	38 380	38 872
— Grecia (Dra)	4 867,41	4 677,02	4 648,42	4 635,64	4 564,56	4 537,33
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	16,16
— in un altro Stato membro (Pta)	129,49	31,41	39,24	37,74	0,00	16,16
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	214,94	214,94	214,94	6 036,04	5 978,21	5 996,46
— in un altro Stato membro (Esc)	6 172,64	6 033,66	6 043,04	6 036,04	5 978,21	5 996,46

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	8,600	8,600	8,600	27,776	28,107
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	36,817	37,148
— altri Stati membri	25,733	25,689	25,820	24,577	24,908
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	60,58	60,48	60,78	57,86	58,64
— Paesi Bassi (Fl)	68,26	68,14	68,49	65,19	66,07
— UEBL (FB/Flux)	1 249,50	1 247,36	1 253,72	1 193,37	1 209,44
— Francia (FF)	203,18	202,83	203,87	194,05	196,66
— Danimarca (Dkr)	231,08	230,68	231,86	220,70	223,67
— Irlanda (£ Irl)	22,614	22,575	22,690	21,598	21,889
— Regno Unito (£)	20,012	19,977	20,058	19,044	19,303
— Italia (Lit)	45 327	45 250	45 481	43 291	43 874
— Grecia (Dra)	5 545,24	5 499,46	5 480,34	5 154,17	5 228,80
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 314,91	1 314,91	1 314,91	4 301,62	4 352,09
— in un altro Stato membro (Pta)	4 557,23	4 551,87	4 568,50	4 376,56	4 427,03
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	7 658,19	7 727,33
— in Spagna (Esc)	8 101,12	8 091,73	8 112,58	7 829,31	7 900,00
— in un altro Stato membro (Esc)	7 924,05	7 914,87	7 935,26	7 658,19	7 727,33
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	4 529,13	4 522,55	4 539,18	—	—
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	7 924,05	7 914,87	7 935,26	—	—

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0223450.

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
DM	2,060490	2,057160	2,054250	2,051640	2,051640	2,043800
Fl	2,323350	2,319610	2,316380	2,313120	2,313120	2,304030
FB/Flux	42,427500	42,379500	42,331500	42,280600	42,280600	42,140300
FF	6,902360	6,900610	6,899580	6,898420	6,898420	6,895610
Dkr	7,873790	7,873780	7,873990	7,874370	7,874370	7,877630
£Irl	0,768511	0,769250	0,769343	0,769840	0,769840	0,771055
£	0,695599	0,698142	0,700340	0,702375	0,702375	0,707465
Lit	1 544,49	1 544,12	1 544,23	1 544,73	1 544,73	1 548,23
Dra	205,32800	208,34100	211,20000	212,36400	212,36400	218,02300
Esc	182,51800	183,23600	183,89100	184,89400	184,89400	187,43700
Pta	129,47100	129,96900	130,35800	130,77400	130,77400	131,93600

REGOLAMENTO (CEE) N. 2927/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾,visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2929/90⁽⁵⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1318/90⁽¹¹⁾ del Consiglio;considerando che il prezzo indicativo fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 e seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna⁽¹²⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio⁽¹³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione⁽¹⁴⁾;⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁵⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁸⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.⁽¹⁰⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.⁽¹²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.⁽¹³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.⁽¹⁴⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 52.

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽²⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ecu, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 ⁽⁵⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale, previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾,

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), la differenza tra:

— il tasso di conversione agricolo

e

— la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente di cui alla lettera a), secondo trattino;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ecu e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1990, che modifica le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

(Importi per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	0,000	0,278	—	—	—	—
— Portogallo	23,470	23,748	—	—	—	—
— altri Stati membri	16,500	16,778	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	38,84	39,50	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	43,77	44,50	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	801,18	814,68	—	—	—	—
— Francia (FF)	130,28	132,47	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	148,17	150,66	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	14,500	14,744	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	12,807	13,024	—	—	—	—
— Italia (Lit)	29 064	29 554	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	3 429,95	3 472,95	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	68,63	111,13	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 853,57	4 911,58	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2928/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo ⁽³⁾,

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2534/90 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2815/90 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2534/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché l'importo dell'aiuto speciale contemplato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88 per il Portogallo sono fissati nell'allegato.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna 1990/1991 per i semi di soia sarà confermato o sostituito con effetto all'11 ottobre 1990, per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 15. 8. 1990, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 ottobre 1990, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in : corrente (*)			
— Spagna	0,000	28,577	28,577
— Portogallo	22,380	28,577 (*)	28,577
— altro Stato membro	22,380	28,577	28,577
Semi trasformati in : 1° termine (*)			
— Spagna	0,000	28,536	28,536
— Portogallo	22,339	28,536 (*)	28,536
— altro Stato membro	22,339	28,536	28,536
Semi trasformati in : 2° termine (*)			
— Spagna	0,000	28,279	28,279
— Portogallo	22,082	28,279 (*)	28,279
— altro Stato membro	22,082	28,279	28,279
Semi trasformati in : 3° termine (*)			
— Spagna	21,883	28,080	28,080
— Portogallo	21,883	28,080	28,080
— altro Stato membro	21,883	28,080	28,080
Semi trasformati in : 4° termine (*)			
— Spagna	21,700	27,897	27,897
— Portogallo	21,700	27,897	27,897
— altro Stato membro	21,700	27,897	27,897
Semi trasformati in : 5° termine (*)			
— Spagna	21,584	27,781	27,781
— Portogallo	21,584	27,781	27,781
— altro Stato membro	21,584	27,781	27,781

(*) Aiuto speciale.

(*) Fatta salva l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2929/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che modifica i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo, fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,considerando che i tassi di conversione agricoli attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2496/90 ⁽⁴⁾;

considerando che, in caso di riallineamento nell'ambito del sistema monetario europeo, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 dispone che si proceda all'adeguamento dei tassi di conversione agricoli degli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da sopprimere gradualmente i divari monetari di formazione più recente; che,

in virtù dell'articolo 6 bis di detto regolamento, il tasso di conversione agricolo applicabile al settore suinicolo di uno Stato membro deve essere adeguato in modo da evitare, entro certi limiti, l'applicazione di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che, in seguito al riallineamento monetario del 6 ottobre 1990 e tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3758/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1848/90 ⁽⁶⁾, occorre stabilire nuovi tassi di conversione agricoli; che, per agevolare la fissazione dei tassi di conversione agricoli derivanti dallo smantellamento automatico e fatta salva la possibilità di modifiche future in seguito a decisioni del Consiglio o ad eventi monetari, è opportuno precisare le riduzioni dei divari monetari da calcolare in base ai tassi di mercato in vigore l'11 ottobre 1990:

(in punti)

Smantellamento dei divari monetari negativi venutisi a creare il 6 ottobre 1990

Monete	Settori	Divari negativi creati			Smantellamento a partire dall'			
		Trasferiti	Altri	Totale	Ottobre 1990	inizio della campagna		
						1990/1991	1991/1992	1992/1993
DM:								
	— Cereali, olio d'oliva	0	0	0	—	—	—	
	— Carni ovine, prodotti ittici	0	— 0,155	— 0,155	0	— 0,155	0	
	— Carni suine	0	— 0,557	— 0,557	0	— 0,557	0	
	— Altri	0	— 0,557	— 0,557	— 0,557	0	0	
Fl:								
	— Cereali	0	0	0	—	—	0	
	— Carni suine	0	— 0,558	— 0,558	0	— 0,558	0	
	— Altri	0	— 0,558	— 0,558	— 0,558	0	0	
FB:								
	— Carni suine	0	— 0,558	— 0,558	0	— 0,558	0	
	— Altri	0	— 0,558	— 0,558	— 0,558	0	0	
FF:								
	— Olio d'oliva, carni ovine, prodotti ittici	0	— 0,569	— 0,569	— 0,569	0	0	
	— Carni suine	0	— 0,558	— 0,558	0	— 0,558	0	
	— Altri	0	— 0,558	— 0,558	— 0,558	0	0	
Dkr.:								
	— Carni suine	0	— 0,558	— 0,558	0	— 0,558	0	
	— Altri	0	— 0,558	— 0,558	— 0,558	0	0	

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 236 del 31. 8. 1990, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 34.

(in punti)

Smantellamento dei divari monetari negativi venutisi a creare il 6 ottobre 1990

Monete	Settori	Divari negativi creatisi			Smantellamento a partire dall'			
		Trasferiti	Altri	Totale	Ottobre 1990	inizio della campagna		
						1990/1991	1991/1992	1992/1993
Lit :								
— Olio d'oliva, carni ovine, prodotti ittici		0	- 0,572	- 0,572	- 0,540	0	0	0
— Carni suine		0	- 0,558	- 0,558	0	—	0	0
— Altri		0	- 0,558	- 0,558	- 0,558	—	0	0
£ Irl :								
— Olio d'oliva, carni ovine, prodotti ittici		0	- 0,569	- 0,569	- 0,569	0	0	0
— Carni suine		0	- 0,558	- 0,558	0	—	- 0,558	0
— Altri		0	- 0,558	- 0,558	- 0,558	—	0	0
£ :								
— Tutti i prodotti		0	0	0	—	—	—	—
Pta :								
— Carni suine		0	- 0,595	- 0,595	0	—	- 0,595	0
— Altri		0	0	0	—	—	—	—
Dra :								
— Olio d'oliva		0	- 9,614	- 9,614	- 2,884	- 3,365	- 3,365	—
— Prodotti ittici		0	- 11,128	- 11,128	- 3,338	- 3,895	- 3,895	—
— Carni ovine		0	- 9,291	- 9,291	- 2,787	- 3,252	- 3,252	—
— Carni suine		0	- 8,527	- 8,527	- 1,030	—	- 1,500	—
— Avicoltura		0	- 9,483	- 9,483	- 2,845	—	- 3,319	- 3,319
— Cereali, zucchero, vino, tabacco		0	- 8,744	- 8,744	- 2,623	—	- 2,507	—
— Altri prodotti vegetali		0	- 9,040	- 9,040	- 2,712	—	- 3,164	- 2,823
— Strutture		0	- 8,749	- 8,749	- 2,625	—	- 2,567	—
— Altri		0	- 9,843	- 9,843	- 2,953	—	- 3,445	- 3,445
Esc. :								
— Olio d'oliva, carni ovine, prodotti ittici		0	- 1,875	- 1,875	- 0,563	- 0,656	- 0,656	—
— Altri		0	- 1,809	- 1,809	- 0,857	—	—	—

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'11 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

BELGIO/LUSSEMBURGO

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... FB/Flux	Applicabile sino al	1 ECU = ... FB/Flux	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Carni bovine	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Cereali	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Riso	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	48,2869	30. 6. 1990	48,2869	1. 7. 1990
Vino	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Tabacco	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Sementi	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Olio d'oliva	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— soia	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Legumi da granella	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Lino e canapa	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Bachi da seta	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Cotone	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— cetrioli	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— pomodori	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— zucchini	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— melanzane	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— cavolfiori	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— prugne	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— albicocche	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— uva da tavola	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— pere	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— limoni	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— mele	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— clementine	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— arance dolci	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— carciofi	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990

(1) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... FB/Flux	Applicabile sino al	1 ECU = ... FB/Flux	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— fiocchi	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— preparati o conservati	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— succhi	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— fichi secchi	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— uve secche	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
— altri ortofruttili trasformati	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	48,2869	10. 10. 1990	48,5563	11. 10. 1990

ALLEGATO II

DANIMARCA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dkr	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dkr	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Carni bovine	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Cereali	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Riso	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Carni suine (1)	8,93007	30. 6. 1990	8,93007	1. 7. 1990
Vino	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Tabacco	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Sementi	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Olio d'oliva	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Semi oleosi :				
— colza e ravizzone	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— soia	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Legumi da granella	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Lino e canapa	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Bachi da seta	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Cotone	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Ortofrutticoli :				
— ciliegie	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— cetrioli	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— pomodori	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— zucchini	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— melanzane	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— cavolfiori	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— prugne	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— albicocche	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— uva da tavola	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— pere	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— limoni	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— mele	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— clementine	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— arance dolci	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— carciofi	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990

(1) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dkr	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dkr	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— fiocchi	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— preparati o conservati	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— succhi	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— fichi secchi	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— uve secche	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	8,93007	10. 10. 1990	8,97989	11. 10. 1990

ALLEGATO III

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... DM	Applicabile sino al	1 ECU = ... DM	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Carni bovine	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	2,35053	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Cereali	2,37360	30. 6. 1990	2,37360	1. 7. 1990
Riso	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Carni suine (*)	2,35053	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
Vino	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	2,35053	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Tabacco	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Sementi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Olio d'oliva	2,36110	31. 10. 1989	2,36110	1. 11. 1989
Semi oleosi :				
— colza e ravizzone	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— soia	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Legumi da granella	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Lino e canapa	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Bachi da seta	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Cotone	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Ortofrutticoli :				
— ciliegie	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— cetrioli	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pomodori	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— zucchini	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— melanzane	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— cavolfiori	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— prugne	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— albicocche	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— uva da tavola	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pere	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— limoni	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— mele	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— clementine	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— arance dolci	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— carciofi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990

(*) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... DM	Applicabile sino al	1 ECU = ... DM	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— fiocchi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— preparati o conservati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— succhi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— fichi secchi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— uve secche	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990

ALLEGATO III A

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... DM	Applicabile sino al	1 ECU = ... DM	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Carni bovine	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	2,35418	6. 1. 1991	2,34113	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Cereali	2,37360	30. 6. 1990	2,37360	1. 7. 1990
Riso	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	2,35053	30. 6. 1990	2,34113	1. 7. 1990
Vino	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	2,35418	31. 12. 1990	2,34113	1. 1. 1991
Tabacco	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Sementi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Olio d'oliva	2,36110	31. 10. 1990	2,34113	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— soia	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Legumi da granella	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Lino e canapa	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Bachi da seta	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Cotone	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— cetrioli	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pomodori	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— zucchini	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— melanzane	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— cavolfiori	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— prugne	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— albicocche	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— uva da tavola	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pere	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— limoni	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— mele	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— clementine	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— arance dolci	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— carciofi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... DM	Applicabile sino al	1 ECU = ... DM	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— fiocchi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— preparati o conservati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— succhi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— fichi secchi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— uve secche	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	2,34113	10. 10. 1990	2,35418	11. 10. 1990

ALLEGATO IV

GRECIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	199,603	10. 10. 1990	204,710	11. 10. 1990
Carni bovine	199,603	10. 10. 1990	204,710	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	211,690	10. 10. 1990	216,902	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Cereali	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Riso	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	207,201	10. 10. 1990	212,503	11. 10. 1990
Carni suine (*)	230,420	10. 10. 1990	232,759	11. 10. 1990
Vino	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	176,576	10. 10. 1990	181,094	11. 10. 1990
Tabacco	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Sementi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Olio d'oliva	204,401	10. 10. 1990	209,631	11. 10. 1990
Semi oleosi :				
— colza e ravizzone	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— soia	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Legumi da granella	199,603	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Lino e canapa	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Bachi da seta	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Cotone	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Ortofrutticoli :				
— ciliegie	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— cetrioli	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pomodori	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— zucchini	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— melanzane	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— cavolfiori	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— prugne	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— albicocche	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— uva da tavola	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pere	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— limoni	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— mele	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— clementine	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— arance dolci	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— carciofi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990

(*) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— fiocchi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— preparati o conservati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— succhi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— fichi secchi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— uve secche	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— altri ortofruitticoli trasformati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	224,589	10. 10. 1990	230,337	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	199,603	10. 10. 1990	204,710	11. 10. 1990

ALLEGATO IV A

GRECIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	199,603	10. 10. 1990	204,710	11. 10. 1990
Carni bovine	199,603	10. 10. 1990	204,710	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	216,902	6. 1. 1991	231,754	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Cereali	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Riso	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	207,201	10. 10. 1990	212,503	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	230,420	10. 10. 1990	232,759	11. 10. 1990
Vino	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	181,094	31. 12. 1990	206,395	1. 1. 1991
Tabacco	224,722	10. 10. 1990	230,472	11. 10. 1990
Sementi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Olio d'oliva	209,631	31. 10. 1990	232,153	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— soia	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Legumi da granella	199,603	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Lino e canapa	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Bachi da seta	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Cotone	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— cetrioli	222,905	31. 12. 1990	231,968	1. 1. 1991
— pomodori	222,905	31. 12. 1990	231,968	1. 1. 1991
— zucchini	222,905	31. 12. 1990	231,968	1. 1. 1991
— melanzane	222,905	31. 12. 1990	231,968	1. 1. 1991
— cavolfiori	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— prugne	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— albicocche	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— uva da tavola	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pere	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— limoni	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— mele	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— clementine	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— arance dolci	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— carciofi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990

(1) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— fiocchi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— preparati o conservati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— succhi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— fichi secchi	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— uve secche	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
— altri ortofruttili trasformati	217,343	10. 10. 1990	222,905	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	224,589	10. 10. 1990	230,337	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	199,603	10. 10. 1990	204,710	11. 10. 1990

ALLEGATO V

SPAGNA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al	1 ECU = ... Pta	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	155,786	13. 5. 1990	154,794	14. 5. 1990
Carni bovine	155,786	13. 5. 1990	155,786	14. 5. 1990
Carni ovine e caprine	153,315	6. 1. 1991	152,756	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	154,213	30. 9. 1990	153,498	1. 10. 1990
Cereali	154,213	30. 6. 1990	154,213	1. 7. 1990
Riso	152,896	31. 8. 1990	152,896	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	155,786	30. 6. 1990	154,794	1. 7. 1990
Carni suine (*)	146,893	29. 7. 1990	146,105	30. 7. 1990
Vino	152,896	31. 8. 1990	151,927	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	155,786	31. 12. 1990	154,794	1. 1. 1991
Tabacco	154,213	13. 5. 1990	153,498	14. 5. 1990
Sementi	154,213	30. 6. 1990	153,498	1. 7. 1990
Olio d'oliva	152,896	31. 10. 1990	151,927	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	152,896	30. 6. 1990	152,896	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	152,896	31. 7. 1990	152,896	1. 8. 1990
— soia	152,896	31. 8. 1990	152,896	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	152,896	13. 5. 1990	151,927	14. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	154,213	30. 6. 1990	153,498	1. 7. 1990
Legumi da granella	155,786	30. 6. 1990	154,794	1. 7. 1990
Lino e canapa	152,896	31. 7. 1990	151,927	1. 8. 1990
Bachi da seta	152,896	13. 5. 1990	151,927	14. 5. 1990
Cotone	154,213	31. 8. 1990	154,213	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— cetrioli	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— pomodori	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— zucchini	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— melanzane	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— cavolfiori	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— prugne	152,896	31. 5. 1990	152,896	1. 6. 1990
— albicocche	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— pesche e pesche noci	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— uva da tavola	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990
— pere	152,896	31. 5. 1990	152,896	1. 6. 1990
— limoni	152,896	31. 5. 1990	152,896	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	152,896	30. 6. 1990	152,896	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	152,896	30. 6. 1990	152,896	1. 7. 1990
— mele	152,896	30. 6. 1990	152,896	1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	152,896	31. 8. 1990	152,896	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	152,896	30. 9. 1990	152,896	1. 10. 1990
— clementine	152,896	30. 9. 1990	152,896	1. 10. 1990
— arance dolci	152,896	30. 9. 1990	152,896	1. 10. 1990
— carciofi	152,896	30. 9. 1990	152,896	1. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	152,896	13. 5. 1990	152,896	14. 5. 1990

(*) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al	1 ECU = ... Pta	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	152,896	13. 5.1990	152,896	14. 5.1990
— ananassi in scatola	152,896	31. 5.1990	152,896	1. 6.1990
— limoni trasformati	152,896	31. 5.1990	152,896	1. 6.1990
— arance trasformate	152,896	30. 9.1990	152,896	1.10.1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	152,896	30. 6.1990	152,896	1. 7.1990
— fiocchi	152,896	30. 6.1990	152,896	1. 7.1990
— preparati o conservati	152,896	30. 6.1990	152,896	1. 7.1990
— succhi	152,896	30. 6.1990	152,896	1. 7.1990
— pesche sciroppate	152,896	30. 6.1990	152,896	1. 7.1990
— fichi secchi	152,896	30. 6.1990	152,896	1. 7.1990
— pere William sciroppate	152,896	14. 7.1990	152,896	15. 7.1990
— uve secche	152,896	31. 8.1990	152,896	1. 9.1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	152,896	31. 8.1990	152,896	1. 9.1990
— altri ortofruitticoli trasformati	152,896	13. 5.1990	152,896	14. 5.1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	155,786	13. 5.1990	154,794	14. 5.1990
Tutti gli altri prodotti	155,786	13. 5.1990	154,794	14. 5.1990

ALLEGATO VI

FRANCIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... FF	Applicabile sino al	1 ECU = ... FF	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Carni bovine	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	7,69787	10. 10. 1990	7,74081	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Cereali	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Riso	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	7,85183	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Vino	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	7,69787	10. 10. 1990	7,74081	11. 10. 1990
Tabacco	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Sementi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Olio d'oliva	7,69787	10. 10. 1990	7,74081	11. 10. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— soia	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Legumi da granella	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Lino e canapa	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Bachi da seta	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Cotone	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— cetrioli	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pomodori	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— zucchini	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— melanzane	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— cavolfiori	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— prugne	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— albicocche	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— uva da tavola	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pere	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— limoni	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— mele	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— clementine	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— arance dolci	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— carciofi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990

(¹) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... FF	Applicabile sino al	1 ECU = ... FF	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— fiocchi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— preparati o conservati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— succhi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— fichi secchi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— uve secche	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— altri ortofruttili trasformati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990

ALLEGATO VI A

FRANCIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... FF	Applicabile sino al	1 ECU = ... FF	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Carni bovine	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	7,74081	6. 1. 1991	7,85183	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Cereali	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Riso	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	7,85183	30. 6. 1990	7,85183	1. 7. 1990
Vino	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	7,74081	31. 12. 1990	7,85183	1. 1. 1991
Tabacco	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Sementi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Olio d'oliva	7,74081	31. 10. 1990	7,85183	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— soia	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Legumi da granella	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Lino e canapa	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Bachi da seta	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Cotone	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— cetrioli	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pomodori	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— zucchini	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— melanzane	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— cavolfiori	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— prugne	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— albicocche	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— uva da tavola	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pere	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— limoni	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— mele	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— clementine	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— arance dolci	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— carciofi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990

(¹) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... FF	Applicabile sino al	1 ECU = ... FF	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— fiocchi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— preparati o conservati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— succhi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— fichi secchi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— uve secche	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	7,85183	10. 10. 1990	7,89563	11. 10. 1990

ALLEGATO VII

IRLANDA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile sino al	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Carni bovine	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	0,856765	10. 10. 1990	0,861545	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Cereali	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Riso	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Vino	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	0,856765	10. 10. 1990	0,861545	11. 10. 1990
Tabacco	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Sementi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Olio d'oliva	0,856765	10. 10. 1990	0,861545	11. 10. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— soia	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Legumi da granella	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Lino e canapa	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Bachi da seta	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Cotone	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— cetrioli	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pomodori	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— zucchini	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— melanzane	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— cavolfiori	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— prugne	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— albicocche	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— uva da tavola	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pere	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— limoni	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— mele	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— clementine	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— arance dolci	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— carciofi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990

(¹) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile sino al	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— fiocchi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— preparati o conservati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— succhi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— fichi secchi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— uve secche	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990

ALLEGATO VII A

IRLANDA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile sino al	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Carni bovine	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	0,861545	6. 1. 1991	0,873900	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Cereali	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Riso	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	0,856765	30. 6. 1990	0,873900	1. 7. 1990
Vino	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	0,861545	31. 12. 1990	0,873900	1. 1. 1990
Tabacco	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Sementi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Olio d'oliva	0,861545	31. 10. 1990	0,873900	1. 11. 1990
Semi oleosi :				
— colza e ravizzone	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— soia	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Legumi da granella	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Lino e canapa	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Bachi da seta	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Cotone	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Ortofrutticoli :				
— ciliegie	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— cetrioli	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pomodori	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— zucchini	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— melanzane	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— cavolfiori	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— prugne	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— albicocche	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— uva da tavola	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pere	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— limoni	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— mele	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— frutta a guscio a carrube	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— clementine	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— arance dolci	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— carciofi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990

(¹) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile sino al	1 ECU = ... £ Irl	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— fiocchi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— preparati o conservati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— succhi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— fichi secchi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— uve secche	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
— altri ortofruitticoli trasformati	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	0,873900	10. 10. 1990	0,878776	11. 10. 1990

ALLEGATO VIII

ITALIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Carni bovine	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	1 709,00	10. 10. 1990	1 718,00	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Cereali	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Riso	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Carni suine (1)	1 726,00	30. 6. 1990	1 751,67	1. 7. 1990
Vino	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	1 709,00	10. 10. 1990	1 718,00	11. 10. 1990
Tabacco	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Sementi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Olio d'oliva	1 709,00	10. 10. 1990	1 718,00	11. 10. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— soia	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Legumi da granella	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Lino e canapa	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Bachi da seta	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Cotone	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— cetrioli	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pomodori	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— zucchini	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— melanzane	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— cavolfiori	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— prugne	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— albicocche	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— uva da tavola	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pere	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— limoni	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— mele	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— clementine	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— arance dolci	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— carciofi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990

(1) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— fiocchi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— preparati o conservati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— succhi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— fichi secchi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— uve secche	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990

ALLEGATO VIII A

ITALIA

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Carni bovine	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	1 718,00	6. 1. 1991	1 751,67	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Cereali	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Riso	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattealbumina	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	1 726,00	30. 6. 1990	1 751,67	1. 7. 1990
Vino	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	1 718,00	31. 12. 1990	1 751,67	1. 1. 1990
Tabacco	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Sementi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Olio d'oliva	1 718,00	31. 10. 1990	1 751,67	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— soia	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Legumi da granella	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Lino e canapa	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Bachi da seta	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Cotone	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— cetrioli	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pomodori	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— zucchini	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— melanzane	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— cavolfiori	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— prugne	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— albicocche	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— uva da tavola	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pere	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— limoni	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— mele	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— clementine	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— arance dolci	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— carciofi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— altri ortofrutticoli freschi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990

(¹) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Lit	Applicabile sino al	1 ECU = ... Lit	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— fiocchi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— preparati o conservati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— succhi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— fichi secchi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— uve secche	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
— altri ortofruttili trasformati	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	1 751,67	10. 10. 1990	1 761,45	11. 10. 1990

ALLEGATO IX

PAESI BASSI

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Fl	Applicabile sino al	1 ECU = ... Fl	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Carni bovine	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Carni ovine e caprine	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Cereali	2,66089	30. 6. 1990	2,66089	1. 7. 1990
Riso	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Carni suine ⁽¹⁾	2,63785	30. 6. 1990	2,63785	1. 7. 1990
Vino	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Tabacco	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Sementi	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Olio d'oliva	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— soia	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Legumi da granella	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Lino e canapa	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Bachi da seta	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Cotone	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— cetrioli	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— pomodori	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— zucchini	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— melanzane	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— cavolfiori	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— prugne	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— albicocche	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— pesche e pesche noci	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— uva da tavola	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— pere	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— limoni	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— lattuga a cappuccio	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— mele	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— frutta a guscio e carrube	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— mandarini e satsuma	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— clementine	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— arance dolci	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— carciofi	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990

⁽¹⁾ Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Fl	Applicabile sino al	1 ECU = ... Fl	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— fiocchi	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— preparati o conservati	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— succhi	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— fichi secchi	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— uve secche	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
— altri ortofruttili trasformati	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990
Tutti gli altri prodotti	2,63785	10. 10. 1990	2,65256	11. 10. 1990

ALLEGATO X

PORTOGALLO

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Esc	Applicabile sino al	1 ECU = ... Esc	Applicabile dal
Carni ovine e caprine	199,761	10. 10. 1990	200,843	11. 10. 1990
Zucchero e isoglucosio	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	199,761	10. 10. 1990	200,843	11. 10. 1990
Tabacco	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Sementi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Olio d'oliva	199,761	10. 10. 1990	200,843	11. 10. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— soia	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Legumi da granella	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— limoni trasformati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— arance trasformate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— fiocchi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— preparati o conservati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— succhi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— fichi secchi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— uve secche	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— altri ortofruttili trasformati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Prodotti oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 (1) e (CEE) n. 3035/80 (2)	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Altri casi, tranne i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

ALLEGATO X A

PORTOGALLO

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Esc	Applicabile sino al	1 ECU = ... Esc	Applicabile dal
Carni ovine e caprine	200,843	6. 1. 1991	208,257	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Prodotti della pesca	200,843	31. 12. 1990	208,257	1. 1. 1991
Tabacco	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Sementi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Olio d'oliva	200,843	31. 10. 1990	208,257	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— girasole e semi di lino	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— soia	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Foraggi essiccati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Legumi da granella	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Ortofrutticoli trasformati:				
— ciliegie sciroppate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— ananassi in scatola	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— limoni trasformati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— arance trasformate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— pomodori:				
— pelati, anche cotti, congelati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— fiocchi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— preparati o conservati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— succhi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— pesche sciroppate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— fichi secchi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— pere William sciroppate	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— uve secche	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
— altri ortofruitticoli trasformati	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Prodotti oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3033/80 (1) e (CEE) n. 3035/80 (2)	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990
Altri casi, tranne i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione	206,902	10. 10. 1990	208,676	11. 10. 1990

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

ALLEGATO XI

REGNO UNITO

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... £	Applicabile sino al	1 ECU = ... £	Applicabile dal
Latte e prodotti lattiero-caseari	0,709729	13. 5. 1990	0,758185	14. 5. 1990
Carni bovine	0,733029	13. 5. 1990	0,795232	14. 5. 1990
Carni ovine e caprine	0,702276	6. 1. 1991	0,779553	7. 1. 1991
Zucchero e isoglucosio	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
Cereali	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
Riso	0,704335	31. 8. 1990	0,779553	1. 9. 1990
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoalbumina	0,709729	30. 6. 1990	0,758185	1. 7. 1990
Carni suine (*)	0,805502	29. 7. 1990	0,800625	30. 7. 1990
Vino	0,704335	31. 8. 1990	0,779553	1. 9. 1990
Prodotti della pesca	0,709729	31. 12. 1990	0,758185	1. 1. 1991
Tabacco	0,704335	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
Sementi	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
Olio d'oliva	0,704335	31. 10. 1990	0,779553	1. 11. 1990
Semi oleosi:				
— colza e ravizzone	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— girasole e semi di lino	0,704335	31. 7. 1990	0,779553	1. 8. 1990
— soia	0,704335	31. 8. 1990	0,779553	1. 9. 1990
Foraggi essiccati	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
Piselli, fave, favette e lupini dolci	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
Legumi da granella	0,709729	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
Lino e canapa	0,704335	31. 7. 1990	0,779553	1. 8. 1990
Bachi da seta	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
Cotone	0,704335	31. 8. 1990	0,779553	1. 9. 1990
Ortofrutticoli:				
— ciliegie	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— cetrioli	0,704335	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— pomodori	0,704335	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— zucchini	0,704335	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— melanzane	0,704335	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— cavolfiori	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— prugne	0,704335	31. 5. 1990	0,779553	1. 6. 1990
— albicocche	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— pesche e pesche noci	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— uva da tavola	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— pere	0,704335	31. 5. 1990	0,779553	1. 6. 1990
— limoni	0,704335	31. 5. 1990	0,779553	1. 6. 1990
— indivia a larga foglia (Batavia)	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— lattuga a cappuccio	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— mele	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— frutta a guscio e carrube	0,704335	31. 8. 1990	0,779553	1. 9. 1990
— mandarini e satsuma	0,704335	30. 9. 1990	0,779553	1. 10. 1990
— clementine	0,704335	30. 9. 1990	0,779553	1. 10. 1990
— arance dolci	0,704335	30. 9. 1990	0,779553	1. 10. 1990
— carciofi	0,704335	30. 9. 1990	0,779553	1. 10. 1990
— altri ortofruttili freschi	0,704335	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990

(*) Fatto salvo l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85.

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... £	Applicabile sino al	1 ECU = ... £	Applicabile dal
Ortofrutticoli trasformati :				
— ciliegie sciroppate	0,709837	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
— ananassi in scatola	0,704335	31. 5. 1990	0,779553	1. 6. 1990
— pomodori :				
— pelati, anche cotti, congelati	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— fiocchi	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— preparati o conservati	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— succhi	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— pesche sciroppate	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— fichi secchi	0,704335	30. 6. 1990	0,779553	1. 7. 1990
— pere William sciroppate	0,704335	14. 7. 1990	0,779553	15. 7. 1990
— uve secche	0,704335	31. 8. 1990	0,779553	1. 9. 1990
— prugne secche ottenute da susine d'Ente	0,704335	31. 8. 1990	0,779553	1. 9. 1990
— altri ortofrutticoli trasformati	0,704335	13. 5. 1990	0,779553	14. 5. 1990
Importi non connessi con la fissazione dei prezzi	0,709729	13. 5. 1990	0,758185	14. 5. 1990
Tutti gli altri prodotti	0,709729	13. 5. 1990	0,758185	14. 5. 1990

REGOLAMENTO (CEE) N. 2930/90 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 1990

relativo alla data della notifica pubblica dei nuovi tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione degli importi compensativi monetari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma,

considerando che gli importi compensativi monetari fissati in anticipo sono adeguati se entra in vigore un nuovo tasso di conversione agricolo che è stato oggetto di una notifica pubblica prima della presentazione della domanda di fissazione anticipata; che occorre precisare la data della notifica pubblica dei nuovi tassi di conversione agricoli derivanti dallo smantellamento automatico dei nuovi divari monetari venutisi a creare in seguito al riallineamento monetario nel comunicato stampa del 6 ottobre 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data della notifica pubblica di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85 è l'8 ottobre 1990 per quanto riguarda il riallineamento monetario del 6 ottobre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

PARERE DELLA COMMISSIONE

La Commissione richiama l'attenzione degli interessati sul fatto che gli importi compensativi monetari saranno calcolati, per gli scambi effettuati a datare dall'11 ottobre 1990 in base ai seguenti divari monetari, stabiliti conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio⁽¹⁾:

*Belgio/Lussemburgo**Danimarca**Germania**Francia**Irlanda**Paesi Bassi**Italia**Portogallo*

Tutti i settori 0

Regno Unito:

— Cereali, zucchero	0
— Latte	- 1,8
— Uova e pollame	0
— Carni bovine	0
— Carni suine	0
— Olio d'oliva	- 1,2

Spagna:

— Latte	+ 2,4
— Carni bovine	+ 3,0
— Cereali	+ 2,0
— Zucchero	+ 1,6
— Uova e pollame	0
— Carni suine, vino, olio d'oliva	0

Grecia:

— Latte, carni bovine	- 13,9
— Cereali, zucchero	- 1,0
— Carni suine	0
— Uova e pollame	- 6,2
— Vino	0
— Olio d'oliva	- 2,7

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.